



Comune di Desenzano del Garda
Provincia di Brescia
Ufficio Ecologia - Ambiente
Tel. 030/9994262 – 248 Fax 9994259

Prot. n. 23039 li 19.08.99
Ord. n. 197

**Oggetto : Attività rumorose di carattere temporaneo:
Disposizioni in adeguamento alla normativa vigente.**

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza n° 67 del 23/06/89, relativa alla limitazione dei rumori durante la stagione estiva;

Considerata l'opportunità di rivedere le disposizioni allora adottate, al fine di adeguarle alla vigente normativa;

Visto l'art. 9 della L. 447 del 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che attribuisce al Sindaco, per necessità di tutela della salute pubblica, il potere di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento od abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

Visto il D.P.C.M. del 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" che dispone che i Comuni adottino la classificazione del territorio comunale in zone acustiche con l'attribuzione di valori massimi del livello sonoro in relazione alle diverse destinazioni d'uso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°57 del 08/04/98 di adozione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale nell'ambito del quale sono state individuate le classi d'uso di destinazione del territorio nonché i limiti massimi di rumore consentiti per il periodo diurno e notturno;

Visto il titolo II "Igiene del Territorio" del Regolamento Locale d'Igiene Tipo, approvato con D.G.R. n° 49784 del 28/03/85 e n° 52097 del 07/05/85, con il quale vengono individuati all'art. 2.8.8. - Tab. I i limiti massimi di rumore (per tipo di rumore continuo, sporadico ed impulsivo) consentiti per il periodo diurno e notturno,

Vista la suddivisione schematica della giornata, ai fini della limitazione della rumorosità stabilita dal sopracitato D.P.C.M. del 01/03/91, nel seguente periodo:

- Diurno: dalle 6.00 alle ore 22.00
- Notturno: dalle 22.00 alle ore 6.00

Visto l'art. 12 della L.R. 26/10/81 n. 64;

Visto l'art. 38 della L. 147/90;

ORDINA

1. La revoca dell'Ordinanza Sindacale n° 67 del 23/06/99;
2. L'istituzione, durante la stagione estiva, e precisamente dal **1° giugno al 30 settembre di ogni anno**, nell'ambito del periodo diurno, di **una fascia oraria, compresa tra le ore 12.30 e le 15.00**, durante la quale i limiti massimi del rumore consentiti in ciascuna classe d'uso del territorio sono ridotte nella misura stabilita per il periodo notturno;
3. La suddivisione della giornata, ai fini della definizione del livello di rumore consentito in ciascuna classe di destinazione d'uso del territorio comunale, nel seguente periodo:
 - **Diurno: dalle 6.00 alle ore 22.00.**
 - **Notturmo: dalle 22.00 alle ore 6.00.**
4. L'assunzione, per un tipo di rumore impulsivo e sporadico (di cui agli artt. 2.8.5. lett. 2. e 3. del Regolamento d'Igiene in precedenza richiamato) dei seguenti livelli massimi di rumore:
 - Tipo di rumore impulsivo: limiti massimi di livello sonoro previsti nel P.Z.A. per ciascuna classe d'uso del territorio;
 - Tipo di rumore sporadico: limiti massimi di livello sonoro previsti nel P.Z.A. per ciascuna classe d'uso del territorio maggiorati di 15 dB(A);

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) e dell'art. 659 (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) del Codice Penale, per la violazione della presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 2.000.000 a £. 20.000.000 che verrà comminata dalla Polizia Municipale o dalle altre forze dell'Ordine;

Al Comando Polizia Municipale ed alle altre Forze dell'Ordine è demandato l'incarico di far rispettare rigorosamente la seguente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma L. 241 del 7 agosto 1990, avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia Sez. staccata di Brescia (L. n° 1034 del 6/12/1971), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971).

La presente ordinanza viene notificata:

- Ufficio Vigilanza Urbana (per i controlli di competenza);
- Ufficio Ecologia - Ambiente;
- Ufficio Edilizia Privata;
- Comando Carabinieri;
- Comando Polizia di Stato;

(ord.45)

IL SINDACO
FELICE ANELLI

